



ORIGINALE

COMUNE DI MONTJOVET

Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 / 2013

OGGETTO :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **venti** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, recapitati a norma di legge, si e' riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di **Prima convocazione** nelle seguenti persone:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GHIRARDI Rinaldo Angelo - Presidente	Sì
STAMMENA Daniela - Vice Sindaco	Sì
BEVILACQUA Massimo - Consigliere	Sì
COUT Orfeo - Consigliere	Sì
DANNA Morena - Consigliere	Sì
GODIO Chantal - Consigliere	Sì
GROSJACQUES Adriano - Consigliere	Sì
PEAQUIN Albert - Consigliere	Sì
PEAQUIN Alex - Consigliere	Sì
PERNEL Milva - Consigliere	Sì
PLONER Gino - Consigliere	Sì
SARTEUR Vanda Pierina - Consigliere	Sì
SASSI Michela - Consigliere	Sì
SURROZ Ivo - Consigliere	Sì
TREVES Walter - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	0

Partecipa alla seduta il Signor **PARISIO Dr. Ferruccio**, Segretario Comunale.

Il Signor **GHIRARDI Rinaldo Angelo** nella sua qualità di Sindaco, a mente delle disposizioni di cui all'articolo 19 del Regolamento Comunale di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale approvato il 22 giugno 2006 con verbale n. 8, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione sotto il profilo della legittimità;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13.02.2012 avente come oggetto: "anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria ai sensi del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto Monti), convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 – determinazione in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012.";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 24.10.2012 avente come oggetto: "approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U.";

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.07.2001 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.10.2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.06.2008;

PREMESSO che:

- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha disposto l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012. L'imposta è applicata, in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del precedentemente citato articolo 13;

CONSIDERATO che:

- l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76% e che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

- i Comuni possono altresì stabilire che:
 - a) l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - b) l'aliquota dello 0,2%, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1%;

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), in particolare:

- articolo 1 comma 380 lettera a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto – legge n. 201 del 2011;
- articolo 1 comma 380 lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto – legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- articolo 1 comma 380 lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto – legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

RICHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 381 della legge n. 228/2012 che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

RICHIAMATO l'articolo 9 del regolamento regionale n. 1/1999, ai sensi del quale le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe e le aliquote d'imposta costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, ai sensi del quale a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18.05.2012 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta;

CON VOTAZIONE unanime palesemente espressa;

DELIBERA

DI DETERMINARE, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno **2013**:

ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- l'aliquota è pari allo **0,4 per cento**;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare

è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di **€ 200,00** è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;

ALIQUTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D.LGS 504/1992

- l'aliquota è pari allo **0,76 per cento**;

IL PRESIDENTE

GHIRARDI Rinaldo Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARISIO Dr. Ferruccio

Il Segretario Comunale certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'articolo 52bis, primo comma, della Legge Regionale 07 dicembre 1998 n. 54, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il giorno **26/03/2013** e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi

Montjovet, li 26/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PARISIO Dr. Ferruccio)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dal **26/03/2013** al **10/04/2013**.

Montjovet, li 11/04/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FOSCARDI dott.ssa Laura)
